



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 5

DEL 15/02/2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NONCHE' DI BOMBOLETTE SCHIUMOGENE NELLE GIORNATE DEI CORSI MASCHERATI DEL CARNEVALE 2019

IL SINDACO

Premesso che nel periodo da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo 2019 si terranno, in occasione del tradizionale carnevale, le sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati lungo un articolato percorso di questo centro abitato e in quello della frazione di Bassacutena.

Considerato che durante i corsi mascherati e le manifestazioni a carattere di spettacolo si registra un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da diversi centri dall'isola, in corrispondenza del circuito delle sfilate e nelle vie e piazze limitrofe.

Rilevato che nel centro storico operano numerosi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, nonché di vendita per asporto e che, durante la "sei giorni" di carnevale, sarà attiva una tenso-struttura, all'interno della quale, oltre alle attività di intrattenimento, sarà possibile effettuare la somministrazione di cibi e bevande.

Valutato che nel clima di euforia collettiva l'utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi.

Preso atto degli indirizzi espressi dall'Assessore allo Sport, Spettacolo, Cultura, Commercio, Turismo e Artigianato e, più specificatamente, della necessità di procedere all'adozione di adeguato provvedimento con il quale vietare la vendita e la somministrazione di bevande in vetro e lattine per il consumo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Rilevato, inoltre, che nelle passate edizioni del carnevale si è diffusa la vendita, sia su sede fissa che in forma itinerante su area pubblica, di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose e che nell'area interessata dalla manifestazione se ne è verificato un uso sconsiderato.

Rilevato altresì, che durante la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, nel recente passato, si è riscontrato un gran numero di infortuni agli occhi (irritazione, rossore, ecc...) in conseguenza dell'utilizzo delle bombolette di schiuma spray che, tra gli altri effetti negativi, ha anche pesantemente influenzato l'attività del Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Considerato che a causa dell'uso improprio ed eccessivo della schiuma si sono verificati episodi di minacce e, in taluni casi, veri e propri litigi e pesanti diverbi che solo per l'intervento puntuale delle forze dell'ordine hanno evitato la violenza fisica.

Ritenuto, per le stesse ragioni sopra dichiarate, di dover prevedere il divieto di detenere e utilizzare le bombolette spray anche per i partecipanti ai corsi mascherati, sia in forma organizzata che estemporanea.

Ritenuto, altresì, di dover estendere l'efficacia del provvedimento all'intero centro abitato del capoluogo e della frazione di Bassacutena, stante anche le ridotte distanze da percorrere dalle periferie per raggiungere i luoghi delle manifestazioni.

Ritenuto di dover procedere per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica all'adozione di un provvedimento che preveda: il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità quali bottiglie in vetro e lattine e quello di vendita di bombolette spray contenenti agenti schiumosi.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico.

Vista la circolare della Prefettura di Sassari prot. n. 0070195 del 03.08.2017 avente oggetto *"Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"*.

Visti gli artt. 7 bis e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999"*.

Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*.

Vista la Legge 24/11/1981 n° 689.

Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. nelle giornate di giovedì 28 Febbraio, domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 Marzo 2019, dalle ore 10,00 alle ore 06,00, è fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta;
2. nelle stesse circostanze è vietata la vendita, sia su sede fissa che su area pubblica, di bombolette spray contenenti sostanze schiumose o altri prodotti simili atti all'imbrattamento di persone e cose;
3. è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro, lattine e bombolette spray nelle aree pubbliche e aperte al pubblico intendendo tale prescrizione estesa anche ai partecipanti alle sfilate programmate, sia in forma di gruppo mascherato che estemporaneo;
4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nel territorio del centro abitato di Tempio Pausania e della frazione di Bassacutena, sedi di corsi mascherati e sfilate di carri allegorici e pertanto, con esclusione delle frazioni di Nuchis, San Pasquale e dell'agro;

5. la violazione di cui al punto 1) è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;
6. per la violazione di cui ai punti 2 e 3), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria nelle misuri pari a minimo € 25,00 – massimo € 500,00. E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, € 50,00;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari in adesione ai principi della Legge n° 48/2017, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 15/02/2019

Il Sindaco
Avv. Andrea Mario Biancareddu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005